



Prot. n° 109266

Torino, il

12/12/2018

FASCICOLO B. B2.04 – 255/2018A

PRATICA F06_2018_02950

INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Città di PINEROLO
Sportello Unico Attività Produttive
Viale Giolitti, 7
10064 PINEROLO (TO)
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Riferimento: Vs. Prot. pratica n°65771 del 07/11/2018; prot. Arpa n°97867 del 08/11/2018.

OGGETTO: Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di CANDIOLO (TO) relativa al progetto di “Ampliamento piazzale ditta OL.MA. Group S.r.l.” - Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Questa Agenzia ha esaminato il contenuto del Documento Tecnico di verifica preventiva di Assoggettabilità a V.A.S. relativo allo strumento urbanistico di cui all'oggetto, finalizzato ad un ampliamento dell'area di parcheggio di pertinenza della ditta OL.MA. Group S.r.l. in un'area di circa 3540 mq attualmente a destinazione agricola posta ai margini dell'area industriale I4 del vigente P.R.G.C. del Comune di Cambiano.

Nell'ambito della procedura di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con competenze in materia ambientale, come disciplinato dalla DGR n°25-2977 del 29 febbraio 2016.

Le azioni previste dallo strumento urbanistico sono indirizzate al consolidamento di un'attività già oggi esistente; l'area in ampliamento sarà destinata alla sosta e alla manutenzione dei mezzi di cantiere della ditta e non sono previsti incrementi del carico antropico, né modifiche alla capacità edificatoria. Il progetto prevede di non impermeabilizzare completamente la superficie per favorire in drenaggio dell'acqua piovana. La porzione dell'area pavimentata sarà solo quella destinata al lavaggio degli automezzi e le acque utilizzate saranno raccolte e trattate secondo le modalità previste dalla normativa regionale specifica.

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla variazione di destinazione d'uso dell'area oggetto di variante, questa Agenzia ritiene che siano da considerarsi significativi quelli relativi alla componente suolo (seppur interessanti un'area di estensione limitata e attualmente incolta).

Il consumo di suolo non può essere ritenuto trascurabile in quanto la risorsa è da ritenersi non rinnovabile e pertanto dovrà essere adeguatamente compensata con un'area commisurata all'entità dell'intervento, il tal modo si manterrebbe costante lo stock della risorsa rigenerandola. La prevista messa a dimora di una siepe sempreverde quale elemento di mitigazione degli impatti a carico può essere considerata solo opera di mitigazione e non compensazione.

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it



A fronte di quanto sopra descritto, l'esame della documentazione trasmessa e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità a VAS, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla **non assoggettabilità** al percorso di VAS degli interventi previsti dallo strumento urbanistico proposto a condizione che vengano individuate, inserite nelle NdA e realizzate le misure di compensazione-mitigazione indispensabili per la piena sostenibilità dell'intervento.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr. Giuseppe Crivellaro
tel. - 011/19680178
e-mail

g.crivellaro@arpa.piemonte.it

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it